

ART. 18 del Decreto Legge n. 91/2014 - da IPE COOP CONFIDI -

E' previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato.

Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione.

Sono esclusi gli investimenti:

- di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro;
- aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati;
- relativi a immobili strumentali o autovetture.

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 25.6.2014 fino al 30.6.2015. Al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR. Pertanto, per l'acquisto di beni mobili rileva la data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014, 2010-2014 per gli investimenti 2015), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per le imprese in attività al 25.6.2014 che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti agevolati che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.

Possono usufruire dell'agevolazione anche i soggetti costituiti dopo il 25.6.2014, beneficiando dell'agevolazione in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta in commento:

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97; la prima quota del credito d'imposta è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento; pertanto, in caso di investimenti effettuati nel 2014 (dal 25.6.2014 al 31.12.2014), la prima quota è utilizzabile dall'1.1.2016;
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito d'imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Al credito d'imposta in esame non si applica il limite annuo relativo all'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro.

È prevista la revoca del credito d'imposta:

- se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto;
- nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti siano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.